

## CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### DOCUMENTO INFORMATIVO

#### Introduzione

Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali, come già disciplinato del D.Lgs n. 233/1999, assicurano - a livello centrale, regionale e locale - rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola ed ai diversi soggetti interessati alla sua vita, attività e risultati.

Tali organi sono:

- a livello centrale, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- a livello regionale, i Consigli regionali dell'istruzione;
- a livello locale, i Consigli scolastici.

In vista delle prime elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, indette per il 28 aprile 2015 con O.M. n. 7 del 9 marzo 2015, si ritiene di fare cosa utile nel dare informazione su alcuni aspetti essenziali del citato organo collegiale.

#### Compiti

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è l'organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico/scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'art. 1 comma 3, lettera q) , della L. n. 59/1997.

Il Consiglio **formula proposte ed esprime pareri obbligatori**:

- sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- sulle direttive del Ministro della Pubblica Istruzione in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema istruzione definiti a livello nazionale, nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio **si pronuncia**, inoltre, sulle materie che il Ministro ritenga sottoporgli.

Il Consiglio, **esprime**, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge ed in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e **promuove** indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

#### Composizione

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è formato da trentasei componenti, di cui :

- **12** rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio delle predette scuole, e precisamente:

- 1 per la scuola dell'infanzia;
- 4 per la scuola primaria;
- 4 per la scuola secondaria di primo grado;
- 3 per la scuola secondaria di secondo grado;
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole;
- 1 rappresentante del personale ATA di ruolo e non di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole;
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e ATA, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle D'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
- 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi.

### **Diritto di elettorato**

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.

Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

### **Elettorato attivo e passivo del personale docente delle scuole statali**

Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto di elettorato spetta anche ai docenti con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni.

I docenti con incarico di reggenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico sono inseriti come docenti.

I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun ordine e grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado)

### **Elettorato attivo e passivo dei dirigenti scolastici delle scuole statali**

L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle scuole statali.

### **Elettorato attivo e passivo del personale A.T.A. delle scuole statali**

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta a tale personale di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

### **Costituzione dei Nuclei elettorali territoriali**

Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun ufficio scolastico regionale sono costituiti i nuclei elettorali regionali, nominati dal rispettivo direttore generale e sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione regionale.

Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun ambito territoriale provinciale, sono costituiti ad opera del dirigente preposto i nuclei elettorali provinciali e sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell'ambito territoriale.

### **Costituzione e insediamento delle Commissioni elettorali di istituto**

Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite presso le singole istituzioni scolastiche le commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nella scuola.

### **Organizzazione e funzionamento delle commissioni elettorali**

La CEC e le Commissioni elettorali di istituto sono presiedute da uno dei membri scelto dagli stessi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

Le commissioni durano in carica tre anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

La CEC e le Commissioni elettorali di istituto deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri delle commissioni non possono essere inclusi in liste di candidati.



### **Compiti delle commissioni elettorali di istituto**

Le commissioni elettorali di istituto hanno il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente precisata:

- scelta del proprio presidente;
- acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
- formazione degli elenchi degli elettori;
- esame di eventuali ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi;
- affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
- acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
- nomina dei presidenti di seggio;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite PEC;
- deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

### **Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori**

Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:

- a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nella scuola nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;
- b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
  - dirigente scolastico;
  - docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza che negli istituti comprensivi si deve formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per ordine e grado di scuola;
  - personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.

Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.

Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio.

Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

#### **Formazione delle liste dei candidati**

Dovrà essere assicurata e favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola alle operazioni elettorali.

Non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva.

I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.

Nella composizione delle liste deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:

- 1) personale docente della scuola dell'infanzia;
- 2) personale docente della scuola primaria;
- 3) personale docente della scuola secondaria di primo grado;
- 4) personale docente della scuola secondaria di secondo grado;
- 5) personale dirigente;
- 6) personale A.T.A.;

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste debbono essere corredate:

- dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente;
- per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce



### **Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste**

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.

### **Presentazione delle liste dei candidati**

Le liste dei candidati devono essere distinte per componente elettiva, ad eccezione di quelle relative alle elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, nelle quali non c'è distinzione tra le varie componenti.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della CEC dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

### **Rappresentanti di lista**

Il presentatore di ciascuna lista comunica immediatamente al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali ed ai presidenti delle commissioni elettorali d'istituto i nominativi dei rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive componenti – o all'area comune a più componenti nella quale sia presente lo stesso motto - in ragione di uno per ogni commissione elettorale e per ogni nucleo elettorale.

I rappresentanti di lista dopo il loro insediamento assistono alle operazioni di votazione e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.

### **Presentazione dei candidati e dei programmi**

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Entro tale data sono consentiti:

- a) la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
- b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio. A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.

Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate al corpo elettorale appartenente alle scuole ove la riunione si svolge, ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare.

Le riunioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3 devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni scuola, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.

Il dirigente scolastico stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste, e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con l'avvertenza che tali richieste, scritte od orali, siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

### **Modalità delle votazioni**

In ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale; i plessi o le sezioni associate sono accorpati con la sede centrale. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.

Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.

Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

Lì, 17.03.2015

Elaborazione a cura di Giuseppina Filippelli

Ufficio Anquap Roma